

STATO PASSIVO DEI CREDITORI- RICHIESTA - PROPOSTA - AMMISSIONE															
Tribunale di Genova - Liquidazione Controllata - RG 55/2025 MITOLO MARCO			Giudice Delegato Dott.ssa Chiara MONTELEONE - Liquidatore Avv. Valentina CARLINI												
N.	DATA RICEZIONE E DOMANDA	CREDITORE	RICHIESTA DEL CREDITORE			NOTE DEL LIQUIDATORE	PROPOSTA DEL LIQUIDATORE				NOTE DEL LIQUIDATORE	CREDITO AMMESSO			
			PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO		PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	ESCLUSO		PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	ESCLUSO
1	17.7.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE GENOVA (13756881002) - 16121 GENOVA Via Delle Casacchie 1 lig.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it		6.512,58 €	12.461,56 €	La domanda ha ad oggetto una serie di cartelle inerenti a sanzioni CDS e tributi vari (Tassa Automobilistica Regionale, TARI e saldo IRPEF su TFR) relativi agli anni dal 2015 al 2022 ed è corredata dai soli EDR. Il Liquidatore osserva quanto segue (in conformità a Cass.SS.UU. 3447/2019- Corte Cost. 114/2018). La cartella R048R04820190023715909000 è relativa a sanzioni CDS anno 2017, ruolo affidato il 10.12.2019 e nell'EDR non risulta indicata la data di notifica: in assenza di precisazioni ed evidenze sulla data di notifica della cartella e su eventuali successivi atti interruttivi si eccepisce la prescrizione e si propone quindi l'esclusione per il totale di € 5.829,88 in chirografo. I restanti crediti sono ammessi come da domanda e quindi il Liquidatore propone l'ammissione per l'importo di € 4.752,68 in privilegio grado 18 art. 2752 e 2749 cc n. 18 art. 2778 cc; € 1.440,76 in privilegio grado 20 artt. 2752 cc n. 20 art. 2778 cc; € 6.533,02 in chirografo. Escluso per € 5.829,88 in chirografo.		6.512,58 €	7.171,68 €	5.289,88 €	Con le osservazioni 10.11.2025 il creditore ha rappresentato "che la domanda è stata presentata ai sensi dell'art. 87 DPR 602/73 in base alle iscrizioni a ruolo". Il Liquidatore, preso atto che la cartella non è stata notificata, osserva che è principio recetto quello secondo cui, se la domanda di ammissione si fonda esclusivamente su estratti di ruolo, viene meno la prova che la pretesa creditoria si sia cristallizzata e quindi il liquidatore può far valere fatti estintivi o modificativi del credito innanzi al Giudice Delegato, in quanto le sanzioni Cds non sono riconducibili alla riserva di cognizione tributaria. Nondimeno, il Liquidatore ha riesaminato la cartella esclusa e ritiene applicabile la proroga prevista dalla disciplina emergenziale (68 c. 4 bis DL 18/2020 - Cass. sent. 960/2025; art. 157 c. 3 DL 134/2020) e, pertanto, la pretesa non prescritta. Si ammette quindi come da domanda.		6.512,58 €	12.461,56 €	
2	31.7.2025	COMUNE DI RECCO (C.F. 00605540103. P.I. 00855620100) - 16036 RECCO Piazza Nicoloso 14 protocollo@comune.recco.ge.it		346,00 €		La domanda ha ad oggetto il mancato pagamento TARI per l'anno 2023 e acconto 2025 (maturato ante apertura LC). Il Liquidatore propone: quanto alla TARI 2023 l'ammissione con il privilegio richiesto ex art. 2752 c. 3 e 2778 n. 20 cc per l'importo del tributo pari ad € 170,00 ed € 11,55 per interessi; in chirografo per € 58,45 per sanzioni. Quanto alla TARI 2025 (acconto ante apertura LC) ammissione con il privilegio richiesto per l'importo del tributo pari ad € 106,00. Le sanzioni sono da ammettersi in chirografo in quanto, come statuito da ultimo da Cass. 33729/2024, è esclusa l'estensione del privilegio ex art. 2752 cc alle sanzioni relative ai tributi locali.		287,55 €	58,45 €		Nessuna osservazione pervenuta. Si ammette come da proposta.		287,55 €	58,45 €	
3	1.8.2025	OCC ORDINE AVVOCATI GENOVA (P.IVA 02080000991 C.F. 80030990107) - 16121 GENOVA Piazza Portoria 1 occ@ordineavvgenova.it	898,34 €			La domanda ha ad oggetto il saldo compensi OCC come da preventivo sottoscritto dal debitore. Il Liquidatore osserva che, come previsto dal novellato art. 275 comma 3 CCII, compete al Giudice Delegato, al termine della procedura e dopo l'approvazione del rendiconto, la liquidazione dell'unico compenso, all'OCC confermato quale Liquidatore, ai sensi del DM 202/2014, tenuto conto anche di quanto convenuto tra il debitore e l'OCC (si veda anche la giurisprudenza di Codesto On.le Ufficio che così espressamente precisa con la sentenza di apertura della LC). La domanda è pertanto inammissibile.				898,34 €	Nessuna osservazione pervenuta. Si esclude come da proposta.				898,34 €
4	6.8.2025	REGIONE LIGURIA (00849050109) - 16121 GENOVA Via Fieschi 15 protocollo@pec.regione.liguria.it		264,35 €		La domada ha ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regionale per gli anni 2023-2024. Il liquidatore propone l'ammissione con il privilegio ex art. 2752 e art. 2778 n. 20 cc e per l'importo richiesto.		264,35 €			Nessuna osservazione pervenuta. Si ammette come da proposta.		264,35 €		
5	8.8.2025	KRUK INVESTIMENTI SRL (C.F. 11759870964 - P.IVA 10977720969) 20126 MILANO Piazza De Trivulziana 4/A souraindebitamento.krukitalia@legaimail.it			3.090,87 €	La domanda ha ad oggetto il debito residuo relativo al contratto di finanziamento stipulato dal debitore con Deutsche Bank spa in data 12.9.2023. La domanda è corredata da dichiarazione ex art. 50 TUB del cedente, dal contratto di finanziamento (già acquisito in Relazione Particolareggiata) e dalla dichiarazione del cedente Deutsche Bank di cessione del credito senza alcun riferimento agli estremi della cessione. Il liquidatore osserva che secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 25.8.2025 nn. 23834, 23849, 23852) è onere del cessionario provare la titolarità del credito, non essendo idonei il possesso di documenti contattuali o le dichiarazioni unilaterali del cedente, se non supportati da ulteriori elementi contrattuali quali il contratto di cessione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il liquidatore propone pertanto l'esclusione per l'intero importo di € 3.090,87.				3.090,87 €	Con le osservazioni 17.11.2025 il creditore ha allegato l'estratto del contratto di cesione e la Gazzetta Ufficiale, recependo le note del Liquidatore in punto onere della prova della titolarità del credito. Si ammette quindi come da domanda.			3.090,87 €	

6	11.8.2025	PRESTITALIA SPA (01464750668) - 24121 BERGAMO Via Stoppani 15 procedura.prestititalia@pec.intesapapaolo.com		19.233,24 €		La domanda ha ad oggetto il debito residuo del contratto per finanziamento n.4900230621 di € 37.800,00 stipulato in data 4.1.2022 e assistito da cd cessione del quinto della pensione. Il Liquidatore osserva che non può essere riconosciuta la somma di € 186,96 esposta nei conteggi a titolo di "indennizzo per estinzione anticipata" non vertendosi in ipotesi di apertura della LC in una fisiologica richiesta volontaria del debitore di estinzione anticipata del finanziamento, non assimilabile all'apertura della procedura concorsuale. Il credito inoltre non ha natura privilegiata ex art.2751 bis n.1 cc come richiesto nella domada, bensì chirograria, in quanto la cd cessione del quinto ha ad oggetto crediti futuri, ossia i ratei di pensione che il debitore incasserà sino all'estinzione del debito e che vengono trasferiti alla cessionaria (finanziaria) allorchè vengono ad esistenza (ossia con la maturazione di ogni mensilità della pensione). Con l'apertura della LC in capo al cedente (debitore) il patrimonio del debitore è cristallizzato e non può più operare il trasferimento. E' quindi ammissibile l'intervento per i ratei a scadere e in via chirografaria. Il Liquidatore propone pertanto l'esclusione della somma di € 186,96 e l'ammissione in via chirografaria del residuo importo pari ad € 19.046,28, da maggiorarsi di € 350,00 per effetto della restituzione da parte di Prestitalia nel mese di ottobre 2025, a seguito di diffida del Liquidatore, del quinto indebitamente riscosso per la mensilità di agosto 2025 e così per un totale di € 19.396,28.			19.396,28 €	186,96 €	Nessuna osservazione pervenuta. Si ammette come da proposta.			19.396,28 €	186,96 €
7	28.8.2025	PARISI REBECCA (PRSRCC75M69D969S) - 16149 GENOVA Via di Sant'Agnese 7/14 rebeccaparisip@pec.it		5.275,00 €		La domanda ha ad oggetto due distinte voci creditorie entrambe domandate in privilegio non precisato. a) Credito per mantenimento in capo alla figlia maggiorenne non autosufficiente Marta Mitolo per € 3.375,00. La domanda è inammissibile in quanto la sentenza di separazione (Tribunale di Genova n. 1227 del 22.4.2024 prevede espressamente che l'obbligo del debitore di provvedere al versamento nelle mani della figlia maggiorenne ma economicamente non indipendente, di € 225,00 (o mediante pagamento del canone di locazione dell'appartamento di Torino o mediante versamento diretto alla stessa all'IBAN" e pertanto unica legittimata a far valere il preteso credito è la figlia stessa. b) Credito per mantenimento coniuge sig.ra Rebecca Parisi e figlia minore Virginia Mitolo stabilito in € 500,00 mensili nella suddetta sentenza di separazione (assegni mensili dedotti impagati in tutto e/o in parte) per € 1.900,00. La domanda non indica le mensilità totalmente e/o parzialmente impagate e la documentazione allegata (e/c bancari della sig.ra Parisi Rebecca) è per gran parte scarsamente leggibile. Nondimeno, a seguito delle verifiche contabili effettuate dal Liquidatore sul c/c del debitore risulta quanto segue: agosto 2024 pagata la minor somma di € 200,00, settembre 2024 pagata la minor somma di € 200,00, aprile 2025 pagata la minor somma di € 300,00, maggio 2025 pagata la minor somma di € 300,00, giugno 2025 pagata la minor somma di € 300,00, luglio 2025 nessun pagamento. Il Liquidatore propone pertanto l'ammissione della somma di € 1.700,00 di cui € 900,00 in privilegio per le ultime tre mensilità ex art. 2751 n. 4 cc (fermo restando la non esdebitazione ex art. 278 c7 lett. a). Escluso per € 3.575,00.		900,00 €	800,00 €	3.575,00 €	Nessuna osservazione pervenuta. Si ammette come da proposta.		900,00 €	800,00 €	3.575,00 €
8	4.9.2025	COMUNE DI GENOVA (00856930102) - 16121 GENOVA Via Cantore 3 (Area CFO) comunegenova@postemalcertificatg.it		1.944,00 €		La domanda ad oggetto la richiesta di pagamento TARI per le annualità 2020, 2021 e 2022 e IMU annualità 2020 e 2021, somme tutte richieste in privilegio ex art. 2752 uc cc. Il Liquidatore evidenzia che per giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. 33729/2024) il privilegio non si estende alle sanzioni per l'omesso pagamento dei tributi locali. Pertanto propone l'ammissione come segue. TARI 2020 € 418,00 in privilegio ex artt. 2752 c. 3 cc art. 2778 n. 20 cc. TARI 2021 € 194,46 in privilegio ex artt. 2752 c. 3 cc art. 2778 n. 20 cc ed € 65,13 chirografo. TARI 2022 € 408,00 in privilegio ex artt. 2752 c. 3 cc art. 2778 n. 20 cc. IMU 2020 € 395,09 in privilegio ex artt. 2752 c. 3 cc art. 2778 n. 20 cc ed € 115,53 in chirografo. IMU 2021 € 272,66 in privilegio ex artt. 2752 c. 3 cc art. 2778 n. 20 cc ed € 73,70 chirografo.		1.688,21 €	254,36 €		Nessuna osservazione pervenuta. Si ammette come da proposta.		1.688,21 €	254,36 €	
9	8.10.2025	FINDOMESTIC BANCA SPA (03562770481) - 50123 FIRENZE Via Iacopo da Diacceto 48 avv.alexandrobartolomeo@puntopec.it - avv.luigitimuzzo@pec.it			26.322,76 €	La domanda ha ad oggetto il debito residuo del contratto di finanziamento n.20221258580159 del 13.4.2023. Il Liquidatore rileva che nell'e/c allegato è esposta la voce "indennità contenzioso" per € 1.150,60 che non risulta nel contratto sottoscritto (e che in ogni caso sarebbe di dubbia legittimità per violazione dei diritti del consumatore); inoltre, qualora riferita alle spese per l'insinuazione al passivo, non è dovuta in quanto la norma dell'art. 201 CCII cui l'art. 270 CCII rimanda, non prevede l'obbligo di assistenza del legale per la presentazione della domanda di ammissione al passivo; la possibilità di richiedere tali spese è prevista solo per ADER o per società che curano l'esazione per conto degli Enti locali (Cass. 26284/2017 - 25802/2015-4861/2010). Il liquidatore pertanto propone l'esclusione per la somma di € 1.150,60 e l'ammissione in chirografo per il residuo domandato di € 25.172,16			25.172,16 €	1.150,60 €	Nessuna osservazione pervenuta. Si ammette come da proposta.			25.172,16 €	1.150,60 €
10	15.10.2025	AVV. MARINELLA BALDI CELLE (BLDMNL74E59D969M) 20122 MILANO Via Larga 23 marinella.baldi@milano.pecavvocati.it	1.532,69 €			La domanda ha ad oggetto il compenso per l'Advisor qualificato in misura superiore rispetto alla Relazione Particolareggiata (pag. 15) e domandato alternativamente in prededuzione o privilegio ex art. 2751 bis comma 1 n. 2 cc. Costituisce principio recto quello secondo cui il compenso dell'Advisor non gode di prededuzione ma di privilegio ex art. 2751 bis cc non trattandosi di credito ricompreso nell'art. 6 CCII. Il Liquidatore propone l'ammissione in privilegio ex art. 2751 bis comma 1 n. 2 cc per l'importo indicato a pag. 15 della Relazione Particolareggiata (conforme alla D.O. 4/VII/2023 del Tribunale di Genova) pari ad € 1.050,42 comprensivo degli oneri accessori. Escluso per €		1.050,42 €		482,27 €	Nessuna osservazione pervenuta. Si ammette come da proposta.		1.050,42 €	482,27 €	
TOTALE			2.431,03 €	33.575,17 €	41.875,19 €		- €	10.703,11 €	52.852,93 €	14.673,92 €		- €	10.703,11 €	61.233,68 €	6.293,17 €